

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2352

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LATINI, SASSO, LOIZZO, MIELE

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e altre disposizioni per la tutela e la valorizzazione della fotografia

Presentata il 9 aprile 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! — La fotografia, fin dalla sua nascita nel XIX secolo, è stata al centro di un intenso dibattito sulla sua natura artistica. Se inizialmente era considerata solo un mezzo tecnico per la riproduzione della realtà, nel tempo ha conquistato un posto di rilievo tra le arti visive, affiancandosi alla pittura e alla scultura come strumento di espressione creativa.

L'elemento distintivo che trasforma una fotografia in un'opera d'arte non è solo la tecnica, ma la visione dell'autore. La composizione, la luce, il colore, il contrasto e l'inquadratura sono gli strumenti attraverso cui il fotografo esprime la propria sensibilità. La fotografia, infatti, non si limita a riprodurre il reale, ma lo interpreta, lo trasfigura e talvolta lo reinventa. La fotografia è ormai universalmente riconosciuta come una delle principali forme d'arte contemporanea. Attraverso di essa,

gli artisti esplorano temi sociali, politici ed esistenziali, offrendo nuove prospettive sulla realtà. Il suo valore culturale e artistico rende fondamentale la tutela e la promozione della fotografia, affinché continui a essere una forma d'arte viva e in continua evoluzione.

La fotografia rappresenta non solo un linguaggio artistico di primaria importanza, ma anche uno strumento di documentazione, di ricerca e di memoria storica. Tuttavia, la legislazione vigente non fornisce un quadro organico di tutela e promozione del settore. Con la presente proposta di legge si intende colmare tale lacuna, garantendo un riconoscimento istituzionale e strumenti di supporto adeguati al settore. I principali obiettivi sono: riconoscere la fotografia come espressione artistica e culturale di rilevanza nazionale e internazionale; promuovere e sostenere la

produzione fotografica, sia a livello creativo che documentaristico; garantire la tutela del patrimonio fotografico nazionale, attraverso attività di catalogazione, digitalizzazione e conservazione; favorire la diffusione e la valorizzazione della fotografia italiana all'estero.

A tal fine si rendono indispensabili alcune modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, per meglio specificare, *in primis*, la definizione di opera fotografica e per estendere altresì il diritto esclusivo sulle fotografie da venti a settant'anni dalla loro produzione, garantendo in tal modo maggiore tutela agli autori.

La proposta affida al Ministero della cultura il compito di promuovere la produzione fotografica, coordinando azioni con altri ministeri e con gli enti locali. Le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano contribuiranno alla valorizzazione del settore attraverso programmi di catalogazione, di digitalizzazione e di promozione.

Inoltre, si prevede l'istituzione di un fondo di 3 milioni di euro annui destinato al finanziamento di iniziative per la fotografia, rivolto a musei, archivi pubblici e privati senza scopo di lucro, autori e operatori del settore.

Questa proposta di legge si pone come un passo necessario per colmare un vuoto normativo e dare il giusto riconoscimento alla fotografia come elemento fondamentale della cultura italiana dal momento che la valorizzazione e la tutela del patrimonio fotografico, non solo rafforzano l'identità culturale del Paese, ma creano opportunità economiche e professionali per gli operatori del settore.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, promuove e sostiene la fotografia quale fondamentale mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.

2. In attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la presente legge detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno della fotografia in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuisce alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile e culturale del Paese.

3. La presente legge disciplina altresì, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, l'intervento dello Stato a sostegno della fotografia.

Art. 2.

(Principi)

1. L'intervento pubblico a sostegno del patrimonio culturale fotografico della Nazione, ossia l'insieme delle raccolte fotografiche, gli archivi fotografici e le collezioni fotografiche di persone fisiche o giuridiche, è finalizzato a:

a) promuovere la conoscenza della fotografia, della sua storia e delle opere fotografiche contemporanee;

b) sostenere la creatività e la produzione nel settore della fotografia in Italia;

c) promuovere la fotografia italiana contemporanea all'estero;

d) sviluppare attività di formazione, di catalogazione, di studio e di ricerca nel settore della fotografia.

Art. 3.

(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) il numero 7) è sostituito dal seguente:

« 7) le opere fotografiche, intese come le immagini di persone o di caratteristiche, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute con il procedimento fotografico o con procedimento analogo, comprese le riproduzioni di arte figurativa e i fotogrammi di pellicole di opere dell'arte cinematografica »;

2) dopo il numero 7) è inserito il seguente:

« 7.1) le fotografie, intese come qualsiasi immagine ottenuta attraverso procedimenti fotografici o analoghi, comprese le riproduzioni di opere artistiche e i fotogrammi cinematografici »;

b) l'articolo 92 è sostituito dal seguente:

« Art. 92. — Il diritto esclusivo sulle fotografie dura sino al termine del settantesimo anno dalla produzione. Tale diritto comprende la tutela dalla riproduzione non autorizzata e il riconoscimento morale dell'autore ai sensi dell'articolo 20. La tutela dalla riproduzione si riferisce a qualsiasi riproduzione, modifica o alterazione parziale o totale dei parametri tecnici della fotografia senza il consenso dell'autore o dei suoi aventi diritto. Sono fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 98 nonché quelle relative all'insegnamento e alla formazione professionale, purché siano citate le generalità dell'autore ».

Art. 4.

(Funzioni e compiti delle regioni)

1. Nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e sulla base della rispettiva legislazione, concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle opere fotografiche.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano valorizzano e promuovono il patrimonio artistico delle opere fotografiche attraverso progetti di catalogazione, di digitalizzazione e di conservazione, anche a fini educativi e culturali, del patrimonio fotografico, anche tramite luoghi della cultura, per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali, anche in rete con la Fondazione Museo nazionale di fotografia.

Art. 5.

(Nazionalità italiana delle opere fotografiche)

1. La nazionalità italiana delle opere fotografiche è attribuita in considerazione della nazionalità italiana dell'autore.

Art. 6.

(Funzioni e compiti dello Stato)

1. Il Ministero della cultura, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente:

a) promuove, coordina e gestisce le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione di opere fotografiche e della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) sostiene la creazione, la produzione, la distribuzione e la diffusione delle opere fotografiche così come la diversità delle forme di espressione;

c) svolge le attribuzioni in merito alla promozione delle produzioni fotografiche, nonché, in raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito, con il Ministero per l'università e la ricerca, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le regioni e gli enti locali, alla promozione della formazione in questo ambito;

d) svolge, anche avvalendosi della Fondazione Museo nazionale di Fotografia, le attività di indirizzo sui programmi di internazionalizzazione del patrimonio fotografico nazionale, al fine di favorire la diffusione e la distribuzione internazionale delle opere fotografiche.

Art. 7.

(Contributi statali)

1. Lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del patrimonio culturale fotografico della Nazione.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti e i criteri per l'erogazione di contributi automatici e selettivi destinati agli autori di opere fotografiche, ai musei, agli istituti e agli archivi pubblici, anche gestiti da enti privati senza fine di lucro, e agli enti del Terzo settore che intendono ampliare le proprie collezioni ovvero estenderle alla fotografia contemporanea o valorizzarne la fruizione.

Art. 8.

(Fondo per lo sviluppo del patrimonio culturale fotografico della Nazione)

1. Presso il Ministero della cultura è istituito il Fondo per lo sviluppo del patrimonio culturale fotografico della Nazione, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Il Fondo per lo sviluppo del patrimonio culturale fotografico della Nazione è destinato al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante

corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.



19PDL0138640